



**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta da

Oggetto:  
disciplinare  
magistrati

Margherita Cassano	- Presidente aggiunto -	Oggetto
Adelaide Amendola	- Presidente di Sezione -	R.G.N. 22905/2022
Carlo De Chiara	- Presidente di Sezione -	Cron.
Enrico Manzon	- Consigliere rel.-	UP – 21/02/2023
Enrico Scoditti	- Consigliere -	
Alberto Giusti	- Consigliere -	
Lina Rubino	- Consigliere -	
Marco Marulli	- Consigliere -	
Guido Mercolino	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso iscritto al n. 22905/2022 R.G. proposto da

(omissis) (omissis) rappresentato e difeso dall'Avv. (omissis)

presso lo studio del difensore;

- *ricorrente* -

**contro**

Ministero della giustizia, Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione

- *intimati* -



avverso la sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 111/2022, depositata il 29 luglio 2022

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza cartolare del 21 febbraio 2023 dal Consigliere Enrico Manzon;  
letta la memoria scritta del Pubblico Ministero che ha concluso per il rigetto del ricorso.

### FATTI DI CAUSA

Con la sentenza impugnata la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura (di seguito CSM) dichiarava (omissis) (omissis) sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, responsabile degli illeciti ascrittigli e gli infliggeva la sanzione disciplinare della perdita di anzianità di mesi quattro, applicando la sanzione accessoria del trasferimento di ufficio al Tribunale di Messina con funzioni civili.

Il dott. (omissis) era incolpato:

A) dell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, perche', in violazione dei doveri generali di imparzialità e di riserbo, quale sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale - D.D.A. di Catanzaro, in conversazioni con l'avv. (omissis) sis) (difensore di numerosi indagati per appartenenza a una cosca della 'ndrangheta vibonese facente capo alla famiglia di (omissis) circostanza nota al magistrato; avvocato a sua volta iscritto, dal 26 maggio 2011, nel registro degli indagati per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso di cui all'art. 416-bis cod. pen., nel procedimento penale n. 3800/2009-21 RGNR della Procura della Repubblica di Catanzaro), con il quale coltivava e manteneva rapporti continuativi di intensa frequentazione ed amicizia (attestata da numerose conversazioni telefoniche, da cene e serate conviviali), rivelava notizie relative a indagini in corso ancora coperte da segreto.



In particolare, quale coassegnatario, unitamente al sostituto dott. (omissis) (omissis) dei procedimenti penali "Decollo ter" (n. 1869/2005-21 RG Catanzaro) e "Decollo money" (n. 6055/2009-21 RG Catanzaro), avendo da questi appreso dei contenuti di una riunione di coordinamento tra la Procura di Catanzaro e quella di Roma, svoltasi il 30 novembre 2010 presso la Direzione nazionale antimafia in Roma, cui aveva partecipato il dott. (omissis) nonche' avendo in prosieguo acquisito, sempre quale coassegnatario dei menzionati procedimenti, ulteriori notizie provenienti dalla Procura della Repubblica di Roma o dalla Procura Nazionale Antimafia, divulgava di sua iniziativa, in una conversazione con l'avv. (omissis) alle ore 3:50 del 21 agosto 2011 (presente il vice capo della Mobile di (omissis) ott. (omissis)), una serie di elementi e di dati concernenti indagini in corso presso l'autorita' giudiziaria di (omissis) (nel procedimento "Meta", n. 47387/10-21 D.D.A.), rivelando l'esistenza di investigazioni a carico di una serie di persone coinvolte in un traffico internazionale di stupefacenti, delle quali faceva i nomi (omissis), fornendo dettagliate informazioni in merito all'imminente arrivo di ingenti partite di stupefacenti provenienti dalla Colombia sulle quali stava indagando tramite intercettazioni l'autorita' giudiziaria di Roma, e preannunciando altresì l'adozione di misure cautelari nei confronti di alcuni dei suddetti indagati (T (omissis), così ponendo in pericolo l'esecuzione delle stesse. Tali misure saranno poi effettivamente richieste dalla Procura - D.D.A. di Roma e disposte dal g.i.p. competente il successivo 3 novembre 2011, per traffico internazionale di stupefacenti, nei confronti di numerose persone tra cui i nominati (omissis), i quali risulteranno irreperibili in sede di esecuzione della misura cautelare custodiale, nonche' di altro soggetto rispondente al nome di (omissis), mentre la richiesta cautelare sarà rigettata dal g.i.p. quanto a (omissis) io (omissis)



B) dell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1, e 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, perche', in violazione dei doveri generali di imparzialita' e di riserbo, con la complessiva condotta descritta nel capo A), ha posto in essere comportamenti integranti l'ipotesi di reato di rivelazione di segreti di ufficio (art. 326 cod. pen.), per la quale veniva elevata a suo carico, nel procedimento penale n. 11672/2011 RGNR della Procura della Repubblica di Salerno, la seguente imputazione:

"del reato di cui all'art. 326 c.p., perche' il dott. (omissis) (omissis) Sostituto Procuratore in servizio presso la Procura di Catanzaro, rivelava notizie che dovevano rimanere assolutamente segrete all'avv. (omissis) (omissis) gia' difensore di fiducia di diversi appartenenti alla cosca ndrangheta che faceva capo a (omissis) (omissis) e al dott. (omissis) funzionario di Polizia in servizio presso la Squadra Mobile di (omissis) er la precisione, il dott. (omissis) nel corso di una conversazione amicale con le predette persone, a lui peraltro legate da rapporti di quotidiana frequentazione e di intensa amicizia, di sua spontanea iniziativa rivelava a questi ultimi l'esistenza di indagini in corso presso la Procura di Roma Direzione Distrettuale Antimafia (proc. Pen. N. 47387/2010 Mod. 21 DA Roma - cd. Indagine "Meta") sul conto di alcuni personaggi coinvolti in un traffico internazionale di stupefacenti, vale a dire (omissis)

tutti soggetti che facevano capo a (omissis) noto narcotrafficante internazionale, ucciso in un agguato di chiaro stampo ndranghetista il 1 marzo 2011; cosi' facendo, il dott. (omissis) rivelava tutte notizie rigorosamente segrete, delle quali aveva avuto conoscenza, quale coassegnatario con il Sostituto dott. (omissis) (omissis) dei procedimenti penali avnti ad oggetto le cd. Inchieste "decollo ter" (proc. Pen. N. 1869/2005 Mod. 21 R.G. Catanzaro) e "decollo Money" (proc. Pen. N. 6055/09 Mod. 21R.G. Catanzaro), nell'ambito di una



attività' di coordinamento tra Pubblici Ministeri che la Procura di Catanzaro aveva avuto con la Procura di Roma in una apposita riunione di coordinamento tenutasi presso la DNA in data 30.11.2010, cui aveva partecipato anche il dott. (omissis) che, all'esito di quella riunione, nonché dei successivi contatti diretti avuti con i magistrati della DDA di Roma e della PNA interessati dal coordinamento, aveva riferito - legittimamente - al suo collega coassegnatario le notizie coperte da segreto apprese nel corso di quella attività' di coordinamento.

Più specificamente, il dott. (omissis) rivelava soprattutto all'avv. (omissis) l'esistenza innanzitutto di indagini in corso da parte della Procura di Roma: testualmente gli riferiva "...perché ci sono i procedimenti su Roma ... che ci hanno fottuto"; in quel contesto, riferiva ancora che "...Roma ha sequestrato 2000 chili di coca ...c'è in arrivo un terzo carico di altri 1000 chili .... e quelli erano di (omissis) .... hanno uno in Colombia ... hanno uno in Colombia che è uno serio... cioè che è in grado adesso di veicolare i carichi... perché non si trovano carichi da mille chili... ne perdi uno e te ne organizza un altro... ha perso il secondo ed è in grado di organizzare il terzo...", facendo così evidente riferimento a notizie segrete - relative all'arrivo dal Sudamerica di una ulteriore ingente partita di sostanze stupefacenti di cui la Procura di Roma stava seguendo le tracce tramite intercettazioni su di un soggetto che organizzava dalla Colombia le spedizioni di droga - acquisite sempre per la sua funzione di Sostituto coassegnatario dei procedimenti penali "Decollo ter" e "Decollo Money"; infine, rivelava che la Procura di Roma aveva avanzato richieste di misure cautelari nei confronti di soggetti sopra indicati (testualmente riferiva all'avv. (omissis) conversando anche con il (omissis) le seguenti testuali parole: "...e adesso vengono e arrestano ai vari .... I soliti (omissis) coso....arrestano a (omissis) (omissis) ... arresteranno a (omissis) .... Arresteranno (omissis) (omissis) ... l'altro ... non "il bisonte" ... è uno che opera su Milano"); in tal modo, il dott. (omissis) metteva anche in evidente pericolo l'esito



dell'esecuzione delle misure cautelari, in quanto i narcotrafficienti sopra indicati, avrebbero potuto essere messi a conoscenza dall'avv.

(omissis) della circostanza che l'A.G. di Roma stava per emettere nei loro confronti una misura cautelare per traffico internazionale di stupefacenti; peraltro, in occasione della esecuzione della misura cautelare - poi emessa dal GIP di Roma, che, con ordinanza del 3.11.2011, effettivamente disponeva la custodia in carcere nei confronti, tra gli altri (ivi compreso (omissis)

(omissis) (omissis) (omissis) e (omissis) - questi ultimi quattro risultavano irreperibili."

Fatto-reato con riferimento al quale con sentenza della Corte di appello di Napoli, in data 16/10/2019, irrevocabile il 3/12/2019, e' stata dichiarata la prescrizione.

Notizie circostanziate dei fatti acquisite il 6 luglio 2012 e successivamente.

La Sezione disciplinare osservava in particolare:

-che era infondata l'eccezione di nullità, per indeterminatezza, del capo di incolpazione sub a), sia in relazione ai fatti contestati sia in relazione al titolo giuridico della medesima (prima parte dell' art. 2, comma 1, lett. u), d.lgs. 109/2006);

-che doveva escludersi la sovrapposibilità dei due illeciti contestati, essendo pacifica in giurisprudenza la sussistenza di un concorso formale tra gli stessi, senza tuttavia che da ciò potesse conseguire che la sospensione del procedimento disciplinare a causa della pendenza del processo penale relativo al reato di cui al capo di incolpazione sub B) non avesse efficacia sospensiva anche in relazione al capo di incolpazione sub A);

-che l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 4, lett. d), d.lgs. 109/2006, pur rilevante, era manifestamente infondata, negando l'eccepta incidenza della sentenza della Corte costituzionale n. 182/2021 reiettiva dell'eccezione di incostituzionalità dell'art. 578, cod. proc. pen. e dovendosi comunque procedere all'accertamento del fatto illecito disciplinare contestato sub B) indipendentemente



dalla pronuncia penale di proscioglimento del  
prescrizione del reato contestatogli;

-che le risultanze istruttorie ed in particolare l'attività di intercettazione ambientale confermavano l'effettiva sussistenza dei fatti contestati all'incolpato, non essendo le notizie divulgate ai propri interlocutori dagli stessi conosciute né potendosi le medesime considerarsi di "pubblico dominio", posto che la loro divulgazione a mezzo stampa era stata soltanto parziale e comunque non altrettanto dettagliata;

-che tali fatti non potevano essere qualificati come di «lieve entità» ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 3 bis, d.lgs. 109/2006, con particolare riguardo alla lesione dell'immagine pubblica dell'incolpato e dell'Ordine giudiziario;

-che sanzione congrua e giuridicamente corretta, trattandosi di pluralità di illeciti, era quella della perdita di anzianità alla quale doveva associarsi la sanzione accessoria del trasferimento d'ufficio con mutamento di funzioni, ravvisando l'opportunità di evitare l'esercizio di funzioni requirenti, in quanto direttamente a contatto con informazioni sensibili ovvero segrete.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il (omissis) deducendo cinque motivi, poi illustrati con una memoria.

L'intimato Ministero non si è costituito.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo -ex artt. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.- il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1, 2, comma 1, lett. u), comma 4, d.lgs. 109/2006 e vizio motivazionale, poiché la Sez. disciplinare ha respinto la sua eccezione di indeterminatezza del capo d'incolpazione sub a).

Sostiene in particolare, per un verso, che la motivazione della sentenza impugnata è contraddittoria laddove afferma che la contestazione della divulgazione di notizie segrete è implicita, mentre prima argomenta che la fattispecie è analiticamente descritta



nella contestazione *de qua*; per altro verso, non comprendendosi dal capo di incolpazione esattamente a quale delle due fattispecie normative di cui all'art. 2, comma 1, lett u), d.lgs. 109/2006 sia il riferimento accusatorio.

La censura è infondata.

Va ribadito che non sussiste «.. la nullità della contestazione (disciplinare, *ndr*) per incertezza assoluta sul fatto addebitato, quando i fatti siano indicati in modo tale che l'interessato ne abbia immediata e compiuta conoscenza, giacché, ai fini dell'invalidità, ciò che rileva è la compressione del diritto di difesa dell'incolpato, quale conseguenza di una insufficiente specificazione della condotta, ed è onere di questi puntualizzare e dimostrare il pregiudizio subito a causa della mancata specificazione delle disposizioni normative di riferimento» (cfr. Sez. U, Sentenza n. 33683 del 31/12/2018, Rv. 652099 - 01).

Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal giudice disciplinare, la contestazione -in fatto- della fattispecie di cui all'art. 2, comma 1, lett. u), d.lgs. 109/2006, è analitica e puntuale, quindi la difesa del ricorrente non appare in alcun modo pregiudicata. Peraltro è del tutto evidente che il "titolo" dell'illecito si rinviene nella prima parte di detta previsione normativa («..*divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto..*») e che il termine «*atti*» va inteso in senso ampio come "atti di indagine", come del resto affermato nella sentenza impugnata.

2. Con il secondo motivo -ex artt. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.- il ricorrente si duole del rigetto della sua eccezione di costituzionalità dell'art. 4, comma 1, lett. d), d.lgs. 109/2006 per violazione degli artt. 117, Cost., 6, CEDU, ma anche per vizio motivazionale.

La censura è infondata.

Appare anzitutto all'evidenza capzioso e fuorviante il rinvio a quanto affermato dalla Corte Cost. con sentenza n. 182/2021. Tale pronuncia (interpretativa di rigetto) riguarda la questione giuridica,





tutt'affatto diversa, del giudizio civile di danno all'interno del processo penale, nel caso di declaratoria di prescrizione del reato, ma certamente non la valutazione -autonoma- di fatti penalmente rilevanti da parte del giudice disciplinare nel giudizio di sua esclusiva competenza, secondo il "titolo" di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), d.lgs. 109/2006, valutazione caratterizzata, come correttamente la sentenza impugnata sottolinea, da un *quid pluris* ossia l' «*idoneità* (del reato prescritto) *a ledere l'immagine del magistrato*.

Né può peraltro profilarsi la violazione del divieto di *bis in idem*, pure in astratto coperto dalla garanzia convenzionale, posto che la giurisprudenza della Corte EDU è solida nell'affermare l'insussistenza della duplicazione sanzionatoria tra illecito penale ed illecito disciplinare, con particolare sottolineatura della diversità ontologica dei "beni" implicati dalle due tutele (da ultimo, tra altre, Corte EDU, 29 settembre 2020, *Faller et Steinmetz vs. France*).

3. Con il terzo motivo -ex artt. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.- il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1, comma 1, lett. u) e comma 2, 4, comma 1, lett. d) nonché vizio motivazionale, poiché la Sezione disciplinare ha ritenuto la sussistenza delle fattispecie illecite di cui alle disposizioni legislative evocate travisando le prove acquisite sia nel processo penale che in quello disciplinare.

In particolare sostiene l'inconsistenza logica della motivazione della sentenza impugnata sul punto di fatto -nodale- della sua conoscenza delle intenzioni investigative della Procura di Roma in ordine ad un'indagine per narco traffico internazionale e, come contestato nei due capi di incolpazione, della comunicazione delle medesime ai propri interlocutori avv. (omissis) dott. (omissis) dell'incontro del 21 agosto 2011. Trattavasi di notizie di pubblico dominio in quanto divulgate dai mezzi di comunicazione di massa (conferenza stampa degli inquirenti con il Procuratore aggiunto di Roma; articoli di giornale) con specifico riguardo al sequestro di un ingente quantitativo di cocaina nel porto di (omissis) ; pertanto era irrilevante l'affermata non conoscenza di tale fatto da parte dell'avv.



(omissis) comunque contraddetta da una domanda formulata dal medesimo nel corso di detto incontro.

La censura è inammissibile.

Sono consolidati nella giurisprudenza, penale e disciplinare, i seguenti principi:

-«in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (Cass. pen., Sez. 6 - , sentenza n. 5465 del 04/11/2020 Ud. (dep. 11/02/2021 ) Rv. 280601 - 01).

-«in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Cass. pen., Sez. 2 - , sentenza n. 9106 del 12/02/2021 Ud. (dep. 05/03/2021 ) Rv. 280747 - 01).

-«in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di



causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa» (Cass. civ., Sez. U, sentenza n. 10313 del 05/05/2006, Rv. 589877 - 01).

A fronte di tali arresti giurisprudenziali risulta del tutto evidente che l'articolazione del mezzo in esame si pone in contrasto con il delimitato perimetro del sindacato di legittimità in relazione ai dedotti vizi di violazione di legge e motivazionale.

Il ricorrente infatti, pur con puntualità, mira tuttavia ad ottenere una "revisione" del giudizio di fatto e sulle prove operato dal giudice disciplinare ed è perciò questa una specifica ragione di inammissibilità della censura.

Peraltro deve notarsi che l'argomentazione della sentenza impugnata non merita affatto la critica rivolta, trattandosi di un'analisi puntuale e circostanziata dei fatti, primari e secondari, costitutivi degli illeciti disciplinari contestati.

In ogni caso nemmeno sussiste l'affermato vizio di sussunzione (falsa applicazione) delle fattispecie di illecito in contestazione, con riguardo all'asserito effetto elidente/scrutinante della notorietà dei fatti propalati nell'incontro oggetto di intercettazione e quindi di accusa disciplinare.

Come correttamente osservato nella sentenza impugnata, di per sé la notizia di stampa non è automaticamente traducibile in termini di "pubblico dominio", ma soprattutto va tenuto conto dell'accertamento in fatto (non sindacabile in assenza di vizio motivazionale) che le comunicazioni giornalistiche non avevano



raggiunto il livello di dettaglio di quanto comunicato dal (omissis) ai propri interlocutori, segno inequivocabile che egli era a conoscenza di dettagli operativi delle indagini romane per quanto dettogli dal collega (omissis) e perché co-assegnatario di altre delicate indagini locali nella materia del traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Ciò del resto appare pienamente in linea con il principio di diritto secondo il quale «In tema di rivelazione di segreti di ufficio, il dovere di segretezza in capo al pubblico ufficiale è escluso soltanto se la notizia di ufficio sia divenuta, per causa non imputabile al predetto soggetto, di dominio pubblico. Tale situazione non è integrata dalla precedente pubblicazione della notizia su due quotidiani di diffusione nazionale, in quanto, da un lato, ciò non equivale a rendere di dominio pubblico assoluto la notizia, dall'altro, la rivelazione del pubblico ufficiale conferisce un "quid pluris" alla conoscenza di essa, attribuendole una particolare pregnanza qualificativa di credibilità» (Sez. 6, sentenza n. 7960 del 09/06/1997 Ud. (dep. 26/08/1997 ) Rv. 209756 - 01).

Che poi gli illeciti contestati (così come il reato di cui all'art. 326, cod. pen.: v. Sez. U, sentenza n. 4694 del 27/10/2011 Ud. (dep. 07/02/2012 ) Rv. 251271 - 01) siano "di pericolo" è assolutamente pacifico (cfr. Sez. U, sentenza n. 17187 del 28/06/2018, Rv. 649830 - 01).

"Pericolo concreto" nel caso di specie, tenuto conto, per un verso, della qualità soggettiva dell'avv. (omissis) (difensore di associati alla Ndrangheta), per altro verso, che alcuni dei nominativi di potenziali indagati/arrestati indicati dal ricorrente si sono poi effettivamente sottratti all'esecuzione delle misure cautelari disposte dall'A.G. romana nei loro confronti.

4. Con il quarto motivo -ex artt. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.- il ricorrente si duole di vizio motivazionale della sentenza impugnata in ordine al punto decisionale della mancata applicazione dell'art. 3-bis, d.lgs. 109/2006.



La censura è inammissibile e comunque infondata.

Va ribadito che «in materia di procedimento disciplinare a carico di magistrati, l'esimente di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006 si applica - sia per il suo tenore letterale sia per la sua collocazione sistematica - a tutte le ipotesi di illecito disciplinare, qualora la fattispecie tipica sia stata realizzata, ma il fatto, per particolari circostanze anche non riferibili all'incolpato, non risulti in concreto capace di ledere il bene giuridico tutelato, secondo una valutazione che spetta alla Sezione disciplinare del CSM, soggetta a sindacato di legittimità soltanto ove viziata da un errore di impostazione giuridica oppure motivata in modo insufficiente o illogico» (da ultimo, Cass. civ., Sez. U - , sentenza n. 8563 del 26/03/2021, Rv. 660878 - 02). La motivazione della sentenza impugnata risulta sul punto priva di vizi, sicchè ne deriva appunto l'inammissibilità del mezzo.

Il giudice disciplinare infatti basa tale statuizione non solo sulla risonanza mediatica della vicenda in oggetto (accertamento di fatto non sindacabile in questa sede), ma anche sulla qualità dell'interlocutore (omissis)

Ed è soprattutto in relazione a tale secondo profilo di fatto che si coglie la piena fondatezza dell'argomentazione reiettiva censurata, posto che è del tutto evidente la "non scarsa rilevanza" della condotta di un PM antimafia che interloquisce con un avvocato difensore di (pur altri) indagati circa indagini in corso da parte di un altro Ufficio giudiziario inquirente.

5. Con il quinto motivo -ex artt. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.- il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 13, d.lgs. 109/2006 e vizio motivazionale, poiché la Sezione disciplinare ha disposto nei suoi confronti la sanzione accessoria del trasferimento di sede con mutamento di funzioni (giudicanti civili presso il Tribunale di Messina).

La censura è infondata.

Anzitutto -in diritto- appare evidente che il precedente di queste SU evocato dal ricorrente (Sez. U, n. 24825/2015) non è affatto "in



termini", trattandosi del -diverso- caso di applicazione dell'art. 13, comma 1, d.lgs. 109/2006 ad un magistrato con funzioni semi direttive, ove il mutamento delle funzioni corrispondeva ad un "demansionamento" non previsto dalla disposizione legislativa *de qua*.

Ed infatti, in un caso come quello che occupa, ove non si concretizzava alcuna *deminutio* funzionale, questa Corte ha affermato che «in materia di procedimento disciplinare a carico di magistrati, l'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006, nello stabilire che la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura -nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e dalla rimozione - possa disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio, deve essere interpretato nel senso di prevedere entrambe le misure, senza escluderne il cumulo, poiché la "ratio" della norma non è quella di sanzionare ulteriormente il magistrato, ma di impedire che il contesto ambientale in cui esso opera, rispetto al quale sono rilevanti sia la sede che le funzioni svolte, determini ulteriori violazioni disciplinari lesive del buon andamento della giustizia, tutelando, pertanto, un interesse pubblico riconducibile all'art. 97 Cost. ed all'intero titolo IV della Costituzione» (Sez. U - , Sentenza n. 17551 del 14/07/2017, Rv. 644923 - 01).

E' altresì evidente che non può ravvisarsi alcun vizio motivazionale per contrasto con la delibera consiliare con la quale si è disposta l'archiviazione del procedimento di trasferimento del (omissis) per "incompatibilità ambientale" ex art. 2, R.D. n. 511/1946, trattandosi di procedure aventi presupposti e finalità del tutto differenti (v. per tutte, Sez. U - , sentenza n. 24631 del 04/11/2020, Rv. 659452 - 02).

Più in generale la motivazione del giudice disciplinare appare intaccabile quanto alla valutazione nel merito sul mutamento delle funzioni ed in particolare sull'esclusione da quella requirente, posto che gli illeciti contestati al ricorrente sono strettamente connessi proprio all'esercizio di tale funzione.



Al riguardo non può quindi che ribadirsi che «in materia di procedimento disciplinare a carico di magistrati, l'applicazione della sanzione accessoria del trasferimento d'ufficio, salvo il necessario presupposto rappresentato dall'irrogazione di una sanzione principale (diversa dall'ammonimento e dalla rimozione), è rimessa ad un apprezzamento di fatto della sezione disciplinare del C.S.M., non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato» (Sez. U - , sentenza n. 10415 del 27/04/2017, Rv. 644045 - 06).

In conclusione il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese stante la mancata costituzione del Ministero della giustizia.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma 21 febbraio 2023

Il presidente

Il consigliere est.

